

REGOLAMENTO (CE) N. 3258/94 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

che proroga il regolamento (CE) n. 665/94 relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie in favore della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, applicabili fino al 31 dicembre 1994, e dirette a tener conto dell'unificazione tedesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a decorrere dal 3 ottobre 1990, data dell'unificazione tedesca, la tariffa doganale comune si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, l'URSS e la Jugoslavia numerosi accordi relativi allo scambio annuo di merci specifiche a dazio nullo in quantitativi massimi o fino a valori massimi; che l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con la Cecoslovacchia, la Polonia e l'URSS accordi di cooperazione e investimento a lungo termine i quali prevedono forniture reciproche di merci o dazio nullo ancora per molti anni;

considerando che il primo tipo di accordi non è stato rinnovato dopo il 31 dicembre 1990; che il secondo tipo sarà rinegoziato a livello della Comunità, della Germania o dell'impresa privata, ma che questo processo di rinegoziato si protrarrà per qualche tempo;

considerando che i quantitativi o valori massimi indicati in tali accordi non comportano obblighi giuridicamente vincolanti tra le parti; che l'inadempimento dei medesimi non può quindi dar luogo ad alcuna compensazione da parte della Comunità;

considerando che occorre pertanto attenuare, durante un periodo transitorio, gli effetti dell'unificazione tedesca su due tipi di accordi, onde evitare gravi ripercussioni per le imprese situate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ed in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Slovacchia, in Ungheria, in Polonia, in Romania, in Armenia, in Azerbaigian, in Bielorussia, in Estonia, in Georgia, in Kazakistan, in Kirghizistan, in Lettonia, in Lituania, in Moldavia, in Uzbekistan, in Russia, in Tagikistan, in Turkmenistan, in Ucraina, in Croazia, in Bosnia-Erzegovina, in Slovenia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; che di fatto la stabilità economica di questi paesi potrebbe risentirne;

considerando che per tali ragioni è opportuno sospendere temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune a favore dei prodotti originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che sono oggetto degli accordi sopracitati tra la ex Repubblica democratica tedesca e detti paesi, fino a concorrenza dei quantitativi o valori massimi ivi menzionati;

considerando che, date le speciali circostanze dell'unificazione tedesca, è opportuno limitare la suddetta sospensione dei dazi ai prodotti interessati, soltanto nella misura in cui sono immessi in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che occorre prendere disposizioni onde determinare l'origine delle merci che beneficieranno della sospensione dei dazi;

considerando che, tenendo conto delle difficoltà inerenti alla loro applicazione e del fatto che talune dei loro effetti non sono prevedibili, occorre sottolineare il carattere transitorio di queste misure e limitarne l'applicabilità ad un periodo di un anno, sino al 31 dicembre 1995;

considerando che un regime transitorio similare è stato instaurato fino al 31 dicembre 1992 con il regolamento (CEE) n. 3568/90⁽¹⁾ e con la decisione n. 3788/90/CECA⁽²⁾, prorogata fino al 31 dicembre 1993 con il regolamento (CEE) n. 1343/93⁽³⁾ e con la decisione n. 1535/93/CECA⁽⁴⁾; che tali regimi sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 665/94⁽⁵⁾ e dalla decisione n. 1478/94/CECA⁽⁶⁾ per il 1994;

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 27. 5. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 22. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 37.